



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94 del 30.11.2018

OGGETTO: Regolamento Dehors - Approvazione.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 19.00, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele. Alla prima convocazione, in via straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
PALUMBO Francesco	SI		MUCCIOLO Fernando Maria	SI	
PAGANO Carmelo	SI		VECCHIO Domenico	SI	
MEROLA Angelo	SI		ADINOLFI Pia		SI
ACCARINO Pasquale	SI		SABATELLA Luca	SI	
PIANO Giovanni	SI		MAZZA Pasquale	SI	
CIRONE Giovanni	SI		PETRAGLIA Francesco	SI	
MONTECHIARO Alfonsina	SI		FRANCO Crescenzo	SI	
CONFORTI Lucio	SI		POLITO Marianna	SI	
MOTTULA Ivano	SI				

Sono presenti gli assessori: CAVALLO, GALLO, RAELI, SICA

Consiglieri

Presenti n.16
Assenti n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Pagano Carmelo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Pagano Carmelo

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 13 DIC. 2018

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13 DIC. 2018.

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 13 DIC. 2018

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

Relaziona l'argomento il Consigliere Franco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l'Amministrazione Comunale ritiene necessaria l'esigenza di armonizzare l'occupazione di suolo pubblico e privato per la realizzazione delle strutture amovibili "Dehors" al fine di migliorare le attività di somministrazione alimenti e bevande, nonché esercizi di vicinato e da asporto (food) con adeguati spazi per la somministrazione e per l'intrattenimento della clientela;

Rilevato:

che ad oggi il posizionamento dei Dehors su suolo pubblico non è regolamentato;

Attesa:

la necessità rappresentata dagli imprenditori del settore al fine di disporre di uno strumento normativo che disciplini l'occupazione di suolo pubblico e privato per un rilancio del settore turistico;

Visto il D.Igs. n.267 del 2000, come modificato ed integrato dall d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Igs. n. 118/2011;

Visto il D.Igs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri del Responsabile dell'Area IV e del Responsabile dell'Area II;

Visto il verbale delle competenti commissioni consiliari;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali:

PAGANO: Annuncia voto favorevole invitando poi a discutere su aspetti da poter migliorare quali i materiali e le tipologie dei dehors.

MUCCIOLO: Ribadisce esigenze evidenziate dal Presidente Pagano anche in ordine alla necessità di diversificare in ragione delle zone di allocazione dei dehors.

SINDACO: Esprime voto favorevole dichiarandosi soddisfatto dell'esito delle votazioni degli argomenti, per il bene della città.

MAZZA: Ritiene opportuno rivedere le tariffe TOSAP in relazione alle zone d'installazione.

Proceduto alla votazione resa per appello nominale che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente, Consiglieri presenti n.16, astenuti n. ///, votanti n. 16, voti favorevoli n. 16, voti contrari n. ///;

DELIBERA


1.la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.di approvare come di fatto approva l'allegato "Regolamento per Dehors (Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e privato per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali)" con relativo allegato "A";

Con successiva votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – Consiglieri presenti n. 16, astenuti n. ///, votanti n. 16, voti favorevoli n.16, voti contrari n. ///, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Provincia di Salerno



Il Responsabile Area IV

Arch. Lucido Di Gregorio

**REGOLAMENTO PER DEHORS
(DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO PER SPAZI DI
RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI)**

Sommario

Art. 1 (FINALITA')	4
Art. 2 (DEFINIZIONE DI DEHORS)	4
Art. 3 (ASPETTI NORMATIVI)	5
Art. 4 (LOCALIZZAZIONE)	5
Art. 5 (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN AREA DEMANIALE)	6
Art. 6 (CARATTERISTICHE E SUPERFICI DEMENSIONALI)	6
Art. 7 (TIPOLOGIE - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI)	7
Art. 8 (PROCEDURA)	10
Art. 9 (CARATTERISTICHE)	11
Art. 10 (TEMPORALITÀ)	11
Art. 11 (ONEROSITA')	12
Art. 12 (OBBLIGHI)	12
Art. 13 (SANZIONI)	13
Art. 14 (DISPOSIZIONI DI RINVIO)	14
Art. 15 (TASSA DI OCCUPAZIONE AREE E CANONE RICOGNITORIO)	14
Art. 16 (NORME TRANSITORIE)	14

Art. 1 (FINALITÀ)

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture amovibili "DEHORS", al fine di migliorare le attività di somministrazione esistenti, nonché esercizi di vicinato e da asporto (food) con adeguati spazi per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'intrattenimento della clientela.
2. L'obiettivo è di migliorare le strutture secondo le esigenze di mercato ed offrire servizi ottimali per il turismo, migliorare architettonicamente le aree di accoglienza assicurando nel contempo un corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.
3. Sono escluse dal presente Regolamento le installazioni di strutture minime stagionali costituite esclusivamente da tavoli, sedie ed ombrelloni mobili, nonché le strutture occasionali installate in occasione delle feste padronali e di degustazione di prodotti locali (sagre).

Art. 2 (DEFINIZIONE DI DEHORS)

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per "dehors" si intende la installazione di strutture costituite da un insieme di elementi montati in modo funzionale ed armonico e facilmente amovibili su aree pubbliche, compreso il demanio marittimo e su aree private esterne, ma destinati ad uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività di somministrazione nell'arco temporale della loro durata, collegati o nelle immediate vicinanze dell'attività (quali: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie, rosticcerie, esercizi di vicinato e da asporto (food) e simili.
2. Tali strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, ma in nessun caso devono comportare escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione.
3. I "dehors" dal punto di vista temporale si distinguono in:
 - a) **dehor stagionale** qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, ovvero quando è autorizzato per un massimo di 180 giorni nell'anno solare con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni;
 - b) **dehor stagionale temporanee**, qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, ovvero quando è autorizzato per un massimo di 180 giorni nell'anno solare con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni, ma è limitato ad una determinata fascia oraria che non può essere superiore alle 8 ore;
 - c) **dehor permanente** qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio dalla concessione per l'occupazione del suolo pubblico. La durata dei dehors connessi alle strutture esistenti sul demanio marittimo equivale a quella della concessione demaniale.

Art. 3
(ASPETTI NORMATIVI)

1. Le strutture temporanee c.d. dehors sono soggette al preventivo rilascio di apposita autorizzazione tramite SUAP secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
2. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume, in relazione agli indici urbanistici, alle norme Tecniche di PRG e del Regolamento Edilizio. Per dette strutture non si applica la disciplina delle distanze a condizione che non causino alcuna limitazione ai diritti dei terzi. Il dehor non può surrogare i requisiti di pubblico esercizio.
3. La loro installazione rientra nell'ambito dell'art. 6 del Testo Unico per l'Edilizia DPR 380/2001 - Attività edilizia Libera -, come modificato dall'art. 5 della legge di conversione n. 73/2010 e deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e - nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti - in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal Regolamento al Codice della Navigazione e dalla vigente normativa in materia di Igiene Pubblica e Sicurezza Alimentare.
4. L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alle vigenti disposizioni legislative.
5. L'installazione dei dehors su aree e suoli pubblici e privati, compresi entro ambiti di interesse storico e/o archeologico, sono assoggettati a valutazione preventiva da parte del SUAP.

Art. 4
(LOCALIZZAZIONE)

1. I dehors di cui all'art. 2 potranno essere installati in aree pubbliche (carreggiate e/o marciapiedi) o private, all'interno del Centro Abitato o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti leggi.
2. Nelle zone di rilevanza storico - ambientali, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi oppure, in assenza di essi, degli spazi comunque adiacenti ai fabbricati dell'esercizio, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:

- a) non è consentito installare dehors, o parti di esso, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o temporaneamente interdetta al traffico veicolare;
- b) le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
- c) Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone o

cose pubbliche e/o private sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;

- d) È consentito installare dehors, o parti di essi, anche su sede stradale adibita al traffico veicolare, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale circa la permanenza di regolarità della circolazione e previa installazione di adeguata segnalazione luminosa (art.21 del Codice della Strada);
- e) È consentito installare dehors o parti di essi, anche sul demanio marittimo, strettamente connessi alle attività esistenti e nel rispetto del Regolamento al Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942 e s.m.i.);
- f) l'area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici; non è consentito installare dehors, o parti di essi, su aree pubbliche di particolare pregio (a giudizio del Comune) come aree verdi, aiuole, etc.);
- g) non è consentito installare dehors a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie, salvo che non siano di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli, (art. 20 Codice della Strada);
- h) qualora il dehor sia posizionato nella carreggiata deve essere prevista adeguata segnalazione luminosa (come previsto dal Codice della Strada);
- i) i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo specifiche deroghe (L. 13/89 e s.m.e.);
- j) i dehors autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupato;
- k) In caso di manifestazione con notevole afflusso di partecipanti, è consentita l'occupazione del suolo pubblico in tutte le aree necessarie previa autorizzazione della Giunta Comunale ed ordinanza di chiusura al traffico. In questi casi eccezionali non si osservano le prescrizioni che riguardano le tipologie e le caratteristiche costruttive e materiali di cui al successivo art.6;
- l) nel caso di strade e spazi con particolari caratteristiche morfologiche e con ridotto volume di traffico veicolare, la Giunta Comunale potrà dare indirizzo in deroga alle limitazioni di cui al presente regolamento;
- m) nel caso di strade con notevole traffico veicolare può essere consentito il dehor sulla carreggiata solo limitatamente agli stalli di sosta.

Art. 5

(OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN AREA DEMANIALE)

1. Per tutte le modifiche di occupazione di suolo pubblico insistente su area demaniale marittima, atteso che tali aree sono regolamentate dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942 e s.m.i.), dal Regolamento Comunale per la gestione del demanio marittimo comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26 marzo 2018, sono consentiti installazioni di dehors nelle concessioni demaniali esistenti purché essi non contrastino con quanto indicato nel presente regolamento

Art. 6

(CARATTERISTICHE E SUPERFICI DEMENSIONALI)

2. I dehors, oggetto del presente Regolamento, ubicati con le modalità di cui all'art. 4, potranno occupare una superficie non superiore al doppio della superficie netta del pubblico esercizio esistente, sia se installati su suolo pubblico che su suolo privato. In particolare, al fine di salvaguardare gli spazi pubblici preesistenti, nonché i beni culturali ivi insistenti, i manufatti

precari ricadenti su suolo pubblico non potranno comunque occupare una superficie superiore a mq. 80.

3. I suddetti limiti sono ridotti al 50% per insediamenti in ville e villette pubbliche.
4. Eventuali interventi successivi al rilascio dell'autorizzazione, volti a ridurre su parte dell'immobile la superficie di somministrazione, comporteranno la conseguente riduzione della struttura dei dehors stessi.
5. Le caratteristiche tipologiche e di materiale dei dehors dovranno conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli seguenti; possono derogare le strutture realizzate in spazi privati, qualora non visibili da spazi pubblici.
6. Per i dehors posti su spazio privato, non gravato da servitù di uso pubblico, non operano le limitazioni in ordine alla superficie massima.

Art. 7

(TIPOLOGIE - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI)

1. La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione della stessa. Dovrà trattarsi pertanto di struttura autonoma e svincolata dal corpo centrale. Potrà essere in ferro o in legno, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente regolamento.

Le strutture a **carattere stagionale** dovranno essere realizzate con copertura di tipo leggero in tessuto impermeabile o telo plastificato (di colore naturale o altro colore da uniformarsi ai colori esistenti) dei seguenti colori: CORDA, BIANCO O TESTA DI MORO.

Le strutture a **carattere permanente** potranno essere realizzate con copertura di tipo rigido compatibile con i materiali della struttura, in modo da garantire idonee condizioni climatiche all'interno.

2. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le eventuali tamponature laterali dovranno essere in telo di PVC o plexiglass trasparente, con proprietà termoisolanti, fissate mediante ancoraggi amovibili e facilmente retraibili, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.
3. L'uso dei materiali o colori alternativi, per la sola copertura, dovrà essere giustificata da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno, previa autorizzazione.
4. La pavimentazione (pedana o idonea copertura lavabile, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. In particolare è obbligatoria la presenza della pedana, sollevata dal piano stradale per un più agevole deflusso delle acque meteoriche, con la sola eccezione di quelle aree adibite permanentemente a isole pedonali ed i marciapiedi ed i marciapiedi e quindi sottratte al traffico veicolare. Per quelle aree sottoposte a ordinanze sindacali che sospendono il traffico solo per alcune ore vale l'obbligo del posizionamento della pedana e/o idonea copertura lavabile.
5. I manufatti non dovranno modificare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati (salvo l'installazione di impianti di areazione preventivamente autorizzati dalla ASL) e le porte individuate anche come via di esodo.

6. In presenza di più esercizi pubblici distanti meno di m. 6,00 deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, alle quali dovrà cercare di uniformarsi, purché conformi al presente Regolamento.
7. I dehors dovranno essere sempre delimitati perimetralmente da strutture che impediscano la libera circolazione dei pedoni. Tali delimitazioni, per i dehors con traffico veicolare adiacente, devono costituire una barriera fisica per impedire l'ingresso di polveri e smog; a tal fine devono essere impiegati materiali facilmente lavabili, per un'altezza di cm. 160, o anche da sole fioriere con vegetazione fitta e compatta che ne delimitano il perimetro. I vasi e fioriere, che ne delimitano le dimensioni e l'ubicazione, dovranno essere in coccio o pietra naturale, o in materiale sintetico che imitano il coccio per forma e colore; le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm. 160 ed appartenere alla vegetazione mediterranea. I fiori devono essere preferibilmente: gerani, rose, oleandri e cespugli della macchia mediterranea; le fioriere potranno essere anche pensili (indicandone le dimensioni e l'ubicazione), non dovranno costituire pericolo a persone e cose.
8. Le tipologie ammissibili nei vari centri edificati del territorio comunale sono così definite:

A) OMBRELLONI

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie: La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con palo centrale o laterale in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e telo opaco, in tinta unita, di colore bianco, corda o testa di moro, privo di messaggi pubblicitari diversi dall'insegna di esercizio, salvo che tale messaggio venga realizzato colore su colore.

Resta fermo l'obbligo, nell'ambito della stessa piazza, di uniformarsi in tutte le tipologie di materiali.

Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare uno spazio minimo di mt. 1.00.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di mt. 2,00 dal piano di calpestio del marciapiede. Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale.

B) TENDE ALLA ROMANA

Costituite da un telo ricadente fissato alla parete tramite rullo di avvolgimento e sostenuto su lato opposto da una barra fissata a montaggi di appoggio al suolo, in acciaio verniciato a polveri di colore grafite: La posizione del rullo avvolgitore deve essere prevista al di sopra delle aperture o delle arcate e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Il telo di copertura deve essere opaco, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro, con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici fronteggianti.

Non è consentito l'impiego di tali tende in prossimità di edifici vincolati. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale.

C) TENDA A PANTALERA

Tali tende possono essere:

- a) con meccanismo a braccetti rotanti in acciaio verniciato a polveri di colore grafite;
- b) con meccanismo a bracci estensibili.

Ambedue le tipologie sono costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo. È necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulle facciate. Il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici

stesse. Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. L'impiego di tali dehors è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati ed in prossimità degli edifici vincolati.

D) STRUTTURE CON COPERTURA IN TELO A UNA O A DOPPIA FALDA

Si presentano con due soluzioni, con struttura da realizzare in legno naturale o in acciaio verniciato a polveri di colore grafite mediante:

- a) montanti centrali di sostegno;
- b) montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei rimanenti lati minori

Il telo di copertura deve essere opaco, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro. I teli laterali devono essere del tipo trasparente, facilmente retraibili e dotati di ganci amovibili. Anche in questo caso non è consentita la installazione di teli verticali che possono essere abbassati al di sotto di mt. 2,20 dal piano calpestio. Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale.

E) STRUTTURE CON COPERTURA A VELA

La copertura è costituita da telo opaco, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro, con montanti di appoggio al suolo in legno naturale o in acciaio verniciato a polvere di colore grafite. Nel caso di struttura addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,20 dal calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Non sono ammesse le mantovane laterali. Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

F) STRUTTURE CON COPERTURA A DOPPIA CAPOTTINA

Si presentano con due soluzioni, da realizzare in acciaio verniciato a polvere di colore grafite:

- a) con montanti centrali e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- b) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

Non sono ammesse strutture con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati ai lati maggiori. Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale ad eccezione del Centro Storico.

G) STRUTTURE CON COPERTURA A PADIGLIONE

Si presentato di massima, con due soluzioni:

- a) a piccoli moduli di pianta quadrata e copertura a piramide, con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno naturale;
- b) a pianta varia, con struttura in acciaio verniciato a polvere di colore grafite e/o legno naturale a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Il telo di copertura o in legno coibentato e gli eventuali teli verticali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro. È consentita la chiusura parziale dei lati con teli verticali a tutta altezza del tipo trasparente, facilmente retraibili con ganci amovibili e privi di finestrate, ad esclusione delle chiusure degli accessi e dei lati

fronteggianti i percorsi pedonali. I teli e la copertura in legno dovranno essere rimossi nel periodo di inutilizzo. Tali dehors sono ammessi al di fuori del centro storico.

H) COPERTURA A GAZEBO

Con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o legno naturale con copertura in telo opaco in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro o in legno naturale.

La struttura della copertura non può essere posta da una altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Non sono ammesse le mantovane. Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

I) STRUTTURA TELESCOPICA ESTENSIBILE

Con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o legno naturale con copertura in plexiglass o vetro antiscalfatura di colore trasparente. La copertura dell'elemento più basso non può essere posta ad un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio. Non sono ammesse le mantovane. Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

L) STRUTTURE DIVERSE DA QUELLE DESCRITTE

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente Regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene la forma, volume colori e materiali, sia corretto.

Art. 8 (PROCEDURA)

Il titolare dell'esercizio che intende collocare su suolo pubblico o privato un dehor dovrà fare richiesta preventiva di autorizzazione allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP (sportello locale).

Le domande di cui al comma precedente devono essere corredate dalla seguente documentazione, in duplice copia:

- a) Relazione tecnica;
- b) Stralcio del foglio di mappa catastale o stralcio aerofotogrammetrico in scala adeguata;
- c) Planimetria quotata in scala adeguata con indicazione delle aree su cui si chiede di installare il dehor; rappresentazione del dehor ed area d'ingombro, delle aree di passaggio, delle interferenze con la viabilità pedonale, ciclabile, veicolare, etc., il tutto con corredo di fotografie frontali e laterali del luogo ove il dehor dovrà essere installato;
- d) Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, copertura, elementi di riscaldamento, eventuali pedane, fioriere, cestini, ecc.), le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;
- e) Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata.
- f) Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- g) Dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla camera di commercio con indicazione del numero di iscrizione;

- h) Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o comunicazione di inizio attività a seguito di sub-ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - i) Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, nonché la conformità della stessa alla legge n. 13/89 (o eventuali deroghe) e la conformità degli impianti (elettrico e gas) alle leggi vigenti in materia;
 - j) Dichiarazione di obbligo che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzati nel rispetto delle normative in materia igienico-sanitarie;
 - k) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da schema di cui all'allegato "A".
- Prima dell'effettivo inizio dell'attività di somministrazione deve essere presentata all'ASL la DIA sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004;
- Il SUAP nel caso di dehor permanenti e in tutti i casi che riterrà opportuno l'ufficio, potrà convocare la conferenza dei servizi ai sensi degli art. 14 e segg. Della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. con l'Area Tecnica, Responsabile PM e ASL.

Art. 9 (CARATTERISTICHE)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per la installazione di dehors da collocare su suolo pubblico o suolo privato, è subordinato a preventiva autorizzazione da richiedere al SUAP secondo le modalità di cui al precedente art.7.
2. L'annullamento o la revoca della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficienza del titolo abilitativo del dehor.
3. L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso;
 - a) Per conclamata carenza dello stato igienico –sanitario, di sicurezza della struttura o disdoro della stessa per assenza di manutenzione;
 - b) Per mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - c) Per ragioni di interesse generale temporanee o definitive, quale la necessità di intervento sull'area pubblica, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo, con la sola eccezione dell'aliquota della tassa di occupazione relativa al tempo di non utilizzazione del suolo.
4. Le richieste di rinnovo di autorizzazioni precedentemente rilasciate saranno accolte previo controllo di avvenuto pagamento degli oneri di cui al successivo art.10, dovuti per la precedente autorizzazione.

Art. 10 (TEMPORALITÀ)

1. Il termine di validità dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione di tali strutture potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:
 - dehors stagionali:** per un periodo complessivo massimo di 180 giorni;
 - dehors stagionali temporanei:** per un periodo complessivo di 180 giorni e per una fascia oraria giornaliera non superiore a 8 ore;
 - dehors permanenti:** da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a 5 anni a far data dal rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e/o dell'autorizzazione.

2. Nel caso in cui il dehor stagionale e stagionale temporaneo sia stato già autorizzato in precedenza, senza che siano variati gli elementi o il contesto d'ambito, la nuova richiesta di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, sulla base di semplice domanda, corredata da dichiarazioni sostitutive di atto notorio che attestino che le condizioni di cui alla precedente autorizzazione sono rimaste invariate.
3. L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività, l'autorizzazione è automaticamente annullata e la struttura dovrà essere definitivamente rimossa.
4. Per i dehors permanenti l'occupazione dovrà essere rilasciata per un periodo non superiore ad un anno, a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, che si intende rinnovato per lo stesso periodo temporale fino al massimo di cinque anni, qualora entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della medesima autorizzazione il responsabile dell'Ufficio comunale competente non abbia comunicato all'interessato formale e motivato diniego; il rinnovo si intende concesso previa presentazione all'Ufficio comunale competente della ricevuta di avvenuto pagamento della TOSAP da consegnare al medesimo ufficio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, unitamente alla dichiarazione di responsabilità in ordine alla permanenza di tutti i presupposti e condizioni inseriti nella medesima autorizzazione.
5. Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

Art. 11 (ONEROSITA')

1. Le strutture dehors, sia temporanee che permanenti, qualora ubicate su suolo pubblico sono assoggettate alla T.O.S.A.P. secondo le disposizioni di legge e regolamento vigenti al momento dell'istanza.
2. Il pagamento della T.O.S.A.P. per i dehors temporanei è dovuto prima del rilascio dell'autorizzazione conclusiva.
3. Per le strutture permanenti detta tassa dovrà essere versata per il primo anno, prima del rilascio dell'autorizzazione e per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli importi unitari deliberati.
4. Il rilascio dell'autorizzazione – per qualsiasi tipologia di pratica e per qualunque tipo di suolo da occupare, pubblico o privato – è subordinato al pagamento della somma di Euro 200,00 (duecento/00), quale diritto di istruttoria della pratica.

Art. 12 (OBBLIGHI)

1. È cura del richiedente eseguire la ripavimentazione e la risistemazione dell'area antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto, previo parere (su apposita richiesta) dell'Area Tecnica.
2. Spetta inoltre al richiedente la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.
3. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico-sanitario. Di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.
4. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali

5. La responsabilità penale e civile per tutti i danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione ed il Comune resta esonerato da ogni responsabilità inerente e correlativa
6. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alla alberatura e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere ripristinati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dal Comune (in analogia a quanto prescritto nel precedente punto 1)
7. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale, con spese addebitate a totale carico del titolare dell'autorizzazione oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
8. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relative a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive. Dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.
9. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 13 (SANZIONI)

1. Per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75 (settantacinque/00) ad un massimo di Euro 450 (quattrocentocinquanta/00), fatta salva la possibilità dell'adozione di misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi; nel caso di violazione alle norme del presente Regolamento, dalla terza violazione è prevista la revoca dell'autorizzazione e la chiusura fino a giorni 15 dell'attività.
2. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
3. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.
4. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.
5. Nel caso di tardiva o mancata richiesta dell'autorizzazione è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre al ripristino dei luoghi.
6. Le strutture non rimosse entro il termine stabilito nell'autorizzazione sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio.
7. L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
 - b) la mancanza di manutenzione comporta nocimento al decoro, al pericolo per le persone e/o cose e/o vengono meno le condizioni igienico - sanitarie;
 - c) i manufatti non risultano essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico - estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione;
8. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

9. Il provvedimento di cui sopra adottato, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 14
(DISPOSIZIONI DI RINVIO)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento:

- ✓ al codice della strada;
- ✓ al Regolamento per la tassa su aree pubbliche;
- ✓ alle norme urbanistiche comunali;
- ✓ alla normativa in materia igienico-sanitaria.

Art. 15
(TASSA DI OCCUPAZIONE AREE E CANONE RICOGNITORIO)

1. La installazione di dehors su aree pubbliche o private di uso pubblico è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P.
2. Per dehors a carattere temporaneo e permanente viene applicata la tassa di occupazione suolo stabilita secondo il vigente Regolamento Comunale.
3. La superficie occupata dai dehors costituisce imponibile ai fini della TARI., limitatamente al periodo di impiego.
4. Il presente articolo si applica anche a tutti i dehors esistenti.

Art. 16
(NORME TRANSITORIE)

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo. Il presente Regolamento si applica anche alle istanze già presentate ed attualmente in istruttoria.
2. Nei casi di dehors esistenti, le richieste di modifiche all'autorizzazione, compresi il rinnovo e la modifica dell'occupazione di suolo pubblico da temporaneo a permanente o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni, e deve pertanto essere oggetto di opportuna istanza.
3. Restano efficaci i dehors esistenti e legittimamente autorizzati prima dell'approvazione del presente Regolamento e che non hanno esaurito i loro effetti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Agli esercizi già autorizzati all'installazione di strutture nei periodi trascorsi, è consentito derogare sui colori e materiali di cui al precedente art. 6, con l'obbligo di uniformarsi al presente Regolamento entro cinque anni.
5. I dehors esistenti, non legittimati da autorizzazione, dovranno essere regolarizzati entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento. Trascorso tale termine si applica il sistema sanzionatorio di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
6. Il presente Regolamento revoca ogni precedente regolamentazione in materia.
7. Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno

Via Vittorio Emanuele n. 1

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER DEHORS" (DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO A LOCALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto....., consapevole delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

- di impegnarsi alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- di impegnarsi al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- di impegnarsi al pagamento della T-O-S-A-P-, entro i termini di legge;
- di impegnarsi alla rimozione dell'occupazione entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- di impegnarsi in ogni caso alla rimozione entro i termini di validità, in caso di mancato rinnovo;
- di impegnarsi a rimettere in pristino il suolo nello stato originario;
- di obbligarsi all'adeguata e costante pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e degli spazi per tutta la durata di occupazione del suolo pubblico;
- di impegnarsi a non destinare il DEHOR e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;
- di obbligarsi a rimuovere i manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
- di obbligarsi ad assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose, esonerando il Comune di Capaccio Paestum da ogni responsabilità civile e penale.

Capaccio Paestum li

Allega copia non autenticata del documento d'identità

In fede



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 14) REGOLAMENTO DEHORS- APPROVAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 28 NOV. 2018

[Red signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE NEI LIMITI DEGLI ASPETTI CONTABILI
DA PREVEDERE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

IL RESPONSABILE

Data _____

[Black signature]

Commissione bilancio e finanze

Il giorno ventinove del mese di novembre dell'anno duemiladiecotto, si è tenuta la seduta della commissione bilancio e finanze, opportunamente convocata con nota per ventotto dieci duemiladiecotto. Alle ore quindici e venticinque sono presenti

i componenti: Franco Casarezzo, Teresa Augello, Mariadoro Alfonsino, Petraglia Francesco, Gufford Leo. Verificata la presenza del numero legale, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Arrivano Teresa e Sabina.

Punto 5: Art. 175 TUL 267/2000 - Deliberazione G.C. 517 Del 27.09.2018 - Provvedimenti: Arriva la componente Leo. Arrivano i componenti Cirone e Vechio.

Punto 6: Art. 175 TUL 267/2000 - Deliberazione G.C. 567 del 30.10.2018 - Provvedimenti: Arriva la componente Adinolfi.

Punto 7: Adeguamento Compensi Collegio dei Revisori dei Conti.

Punto 8: Piano Triennale OO.PP. 2018/2020 - Modifiche ed integrazioni - Approvazione.

Punto 9: Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione - Provvedimenti.

Punto 10: Art. 37 T.U. Edilizia d. P.R. - Determinazione sanzioni pecuniarie.

Punto 11: Regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) Modifiche ed integrazioni.

Punto 12: Monetizzazione degli standard urbanistici - Approvazione tabella di determinazione dei valori venali dei terreni destinati a standard.

Punto 13: Convenzioni per pompieri oneri di urbanizzazione - Approvazione.

Punto 14: Regolamento Dehors - Approvazione.

Commissione bilancio e finanze

Punto 15: Esercizio in forma associata del S.U.A.P. - affidamento gestione e approvazione sede di cura. La Commissione approva a maggioranza tutti i punti soprastanti. La commissione si riserva di discutere in sede di Consiglio comunale.

Punto 16: Deliberazione C.C. n. 70/2018 - Ulteriori provvedimenti. In merito al premio soprannominato il consigliere Vachio, riterrà la necessità di ricevere informazioni dagli uffici CET con riguardo alla modalità di trasferimento dei beni demaniali alla Parrocchia S. Vito Martire, si determina nel chiedere un rinvio per ulteriori approfondimenti.

Null'altro da deliberare, alle ore sedici la seduta si scioglie e si appiama.

I componenti:

Open
[Handwritten signatures and names]

Su regolare convocazione, nella sede Comunale del Capoluogo, si è riunita la Commissione Pianificazione Territoriale

Sono presenti: CIRONE - CONTOLI - FRANCO - MALZA - MEROLA - MONTICELLI - PETRACCA - POUJO - VECCHIO - SABATOLA - ADINOLFI

Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante lo Spediente
Pierluigi Farina

A questo punto la Commissione è chiamata a discutere l'ordine dei punti posti all'ordine del giorno del C.C.:

Punto n° 11: "Regolamento servizio Cominale "RUFC" - Modifiche ed integrazioni.

Dopo ampia discussione il C.C. di maggioranza approva le modifiche e le integrazioni per essere inserite all'ordine del giorno del prossimo C.C.; il C.C. di opposizione si riserva in C.C.

Punto n° 16: Prende la parola il Cons. Vecchio il quale atteso che occorre massima ed ulteriore approfondimento in ordine alle modalità consentite dalla legge per il trasferimento dell'Onere di Sedime e dei suoi insistenti sull'Onere di proprietà dell'Ente Comune, in favore della Parrocchia S. Vito Martire chiede che il punto n° 16 sia rinviato per la sua discussione e contrattata nel prossimo C.C.

A questo punto si approssima i vertici delle precedenti sedute con riguardo ai punti 8-9-10-12-13-14.

Del che si verbalizza

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO seduta del 29-11-18

Sei regole concessione, in i niente a jalone di città,
le commissione 'Statuto e Regolamento' per discutere intorno
alle questioni poste all'ordine del giorno. Come le
funzioni: la segretaria verbale e il corso. Veduti -
Sono presenti i consiglieri: Decarino - Intinelli - Cirone
Tranco - Mone - Montecchi - Pietrangeli - Pisto - Sabatello -
Veduti e Conforti: ex art. 102/7.

Prima la parola il presidente per esporre ai consiglieri
i punti n. 11 e 14 del cui ordine del giorno del
Consiglio Comunale del 30-11-2018.

Successo, dopo ampia discussione, vengono approvate le
modifiche e la integrazione del RUEE, il cui art. 11
punto 11, nonché il Regolamento dei AETORS, il
cui art. 14 el punto n. 14.

Non essendovi altro da discutere, il presidente
dichiama chiusa la seduta.

Art. 102/7 verbale

Il presidente / segretario verbale

[Signature]
[Signature]
Due Sottoscr.

Si legge convocazione, 2. è riunita in pieno c. c. della commissione "Trasparenza Verificatoria", per discutere sulle questioni poste all'ordine del giorno. Assume le funzioni di segretario verbalmente il cons. Domenico Vesco. Sono presenti i consiglieri: Cione - Confalonieri - Fiume - Horro - Montedoro - Petrucci - Sabatella - Vesco - Altomelli - Merola - Polito.

Si riporta al responsabile dell'area IV, arch. R. Caputo, una relazione all'esame della commissione il Regolamento disciplinare i Detenuti - occupazione di suolo pubblico e piano per sportività entro all'espansione locali. Dopo lettura del regolamento, considerato che non risulta perfetta la lettura di superficie massima in mq., la commissione, salvo l'applicazione di normativa vigente in materia ^{suggerisce} una superficie massima per i Detenuti, o comunque di aumentare al massimo l'area di intervento, qual è la superficie massima per i Detenuti.

Con riguardo, invece, ai cinque punti discussi all'ordine della seduta 25-10-18, i consiglieri che hanno chiesto di esaminare le carte, 2. intervenendo deliberando in merito in Consiglio comunale.

Per entrambi gli in cas. di cui, il presidente dovrebbe dare la parola. Nel da i/verifica

Il segretario verbalmente

[Signature]

Il presidente
[Signature]

Su regolare convocazione, si è riunita presso il palazzo di
città la commissione "Trasparenza Territoriale" per discutere
intorno alle questioni poste all'ordine del giorno. Ormai le
funzioni di segretario verbalmente il cons. Vecchio.
Sono presenti i consiglieri: Anzilli - Conforti - Franco - Maria
Merle - Montecchiaro - Cione - Petrucci - Pisto - Salsitella e
Vecchio.

Presiede in commissione l'ord. Di Gregorio per esporre
questo ordine:

1) Aggiornamento del conto di carica con riguardo agli
incrementi degli indici ISTAT e art. 16/9 DPR 380/2001.
Il punto riguarda un aggiornamento degli indici urbanistici
per mettere in linea l'ufficio in adempimento alla
Legge regionale. L'incremento nell'ultimo periodo
anno 2018 è del 3,83%. La commissione prevede
che di questo importo ^{il possibile} si destini a
potrebbe valere il regolamento generale per inviare le
questioni all'ordine del giorno comunale utile. Il cons.
Salsitella si riserva di decidere in Consiglio Comunale.

2) Richiesta di approvazione delle norme concernenti
per lo scorporo degli oneri di urbanizzazione.
L'ord. Di Gregorio presenta in visione due bozze di
con una riferita all'esecuzione di solo opere, l'altra
questo ricorso gli estremi di come di ore del
periodo di pubblica. Si richiama il fatto che
il Consiglio Comunale dopo l'approvazione, di loro

presentato alla giunta per l'approvazione. La commissione
non ha preso. La commissione prende atto di quanto sopra,
e in particolare i consiglieri Petrucci, Montediano, Morde e Adinolfi si riservano di deliberare
in Consiglio Comunale. Il presidente chiede la trasmissione
del verbale al segretario generale per avviare la questione
all'Alc del prossimo Consiglio Comunale.

3) Applicazione obbligatoria ex art. 37 del DPR n. 380/01
con Report di Tabelle. Richiesta di porre alla Commissione.
Il presidente chiede la trasmissione del presente verbale
al segretario generale per l'urimando delle questioni
all'Alc del prossimo Consiglio Comunale.

4) Valutazione delle aree per cause geograficamente
omogenee situate in tutto il territorio comunale art. 14
del Z.T.O. per monetizzazione standard. La commissione
prende atto di quanto sopra, in particolare i
consiglieri Petrucci, Montediano, Morde e Adinolfi si
riservano in Consiglio Comunale. Il presidente chiede
di trasmettere al segretario generale per avviare
la questione all'Alc del prossimo Consiglio Comunale.

5) Un'integrazione al vigente RUC. Monetizzazione
standard e revisione regolamentare che recepisce le
monetizzazioni. La commissione prende atto di quanto
sopra, e il presidente chiede la trasmissione del
presente verbale al segretario generale per avviare la
questione ^{all'Alc} del prossimo Consiglio Comunale.

COMMISSIONE Pacificazione Territoriale seduta del 25-10-

Non eravamo: altro su cui detto discutere, il presidente
dichiarò chiusa la seduta.

Ad ora è tutto.

Il segretario/vicepresidente

[Signature]
Pa. G. G. G.

[Signature]
Presidente